



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



P.G. n. 2023/11085 - Cl. 07/03

GARA PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI/E DELLE FASCE DI ETA' 3/6 ANNI E 6/14 ANNI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – FINALITÀ

L'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno organizza tramite affidamento a operatori qualificati la gestione dei centri estivi per supportare le famiglie nella loro organizzazione quotidiana anche nel **periodo di chiusura delle scuole** e di conciliazione vita/lavoro.

Il Comune di Casalecchio di Reno nell'ambito delle attività del diritto allo studio ed integrative scolastiche indice la presente procedura al fine di supportare la genitorialità, di sviluppare nei bambini/e l'appartenenza ai gruppi dei pari, di accrescere un senso di solidarietà, vicinanza e integrazione. Sostenere le famiglie nell'educazione del figlio/a e gestione della propria quotidianità lavorativa, fornire un luogo dove i minori possano incontrarsi con l'altro e trovare una qualificata offerta formativa ed educativa. Responsabilizzare e rendere autonomo il/la bambino/a nella quotidianità attraverso attività educative ed espressive che gli permettano così di sperimentare se stesso e scoprire nuove capacità. Sono attività che fanno parte integrante dell'offerta educativa del territorio di Casalecchio di Reno e di sviluppo della comunità educante.

I centri estivi **rivolti a bambini/e delle fasce di età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni** rappresentano quindi uno strumento di aiuto per le famiglie impegnate nell'attività lavorativa ed una proposta educativa in cui sviluppare un'esperienza di socializzazione e di gioco.

Art. 2 – OGGETTO

Il Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di Ente Concedente, intende esperire una procedura aperta per affidare la gestione in concessione dei "CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI/E DAI 3 AI 6 ANNI E DAI 6 AI 14 ANNI".

Il servizio si svolgerà principalmente sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno, nei locali scolastici messi a disposizione dalla competente autorità scolastica su richiesta dell'Ente.

Le capienze del centro estivo rivolto ai bambini/e di età 3/6 anni non dovranno superare le 120 unità e per quanto riguarda i bambini/e di età 6/14 anni non oltre le 150 unità.

Art. 3 - DURATA

Il contratto avrà la durata di n. 3 (tre) anni, nel periodo di chiusura delle scuole, con opzione in capo all'Ente Committente di rinnovo per un ulteriore periodo di n. 3 (tre) anni ai medesimi patti e condizioni (salvo quanto previsto al successivo art. 10 "Clausola di revisione prezzi"), previo avviso da comunicarsi per iscritto al soggetto gestore almeno n. 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza necessità di disdetta.

Il Centro estivo 3/6 anni, rivolto ai bambini/e frequentanti la Scuola dell'infanzia, dovrà funzionare indicativamente dal mese di luglio al mese di settembre di ogni anno, per un periodo di almeno n. 8 (otto) settimane.

Il Centro estivo 6/14 anni, rivolto ai bambini/e frequentanti la Scuola primaria e secondaria di primo grado, dovrà funzionare indicativamente dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, per un periodo di almeno n. 12 (dodici) settimane.

Art. 4 – VALORE PRESUNTO

Il controvalore delle prestazioni oggetto del presente capitolato consiste nel diritto per il soggetto che sarà individuato di gestire economicamente l'attività oggetto della procedura.

Il valore complessivo presunto della procedura in parola, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è stato stimato in €. 1.219.743,00 (IVA ed oneri inclusi) di cui:

1. €. 94.500,00 (IVA ed oneri inclusi) corrisposti complessivamente dall'Amministrazione comunale in termini di corrispettivo parziale forfettario per l'intero periodo (n. 3 anni + n. 3 anni di eventuale rinnovo), calcolati su base annuale di € 15.750,00 (IVA ed oneri inclusi);
2. €. 1.125.243,00 (IVA ed oneri inclusi) derivanti dagli incassi delle rette a carico delle famiglie, calcolato sulla base dei dati numerici degli iscritti ai servizi di centri estivi nell'anno 2022 per l'intero periodo (n. 3 anni + n. 3 anni di eventuale rinnovo);

la retta posta a carico degli utenti non potrà essere superiore alla **base d'asta di € 106,00 (Oltre IVA 5%) a settimana (comprensiva del costo del pasto)**;

N.B. il ribasso percentuale (%) offerto in piattaforma nell'allegato "Offerta Economica" sarà considerato a valere solo sulla retta a carico degli utenti e non sul valore complessivo della concessione.

Le offerte dovranno essere presentate e strutturate secondo quanto previsto dalla procedura avviata sul Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER - MERER).

Per i servizi prestati, il corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario è quindi costituito dal combinato delle seguenti voci:

- a) dalla riscossione diretta delle tariffe unitarie settimanali dovute dagli utenti dei servizi di centri estivi, per la quale i partecipanti dovranno effettuare la loro offerta economica al ribasso e di cui il soggetto aggiudicatario è titolato alla riscossione. Le tariffe unitarie settimanali da applicare agli utenti dovranno intendersi già comprensive di IVA;
- b) dal corrispettivo parziale forfettario corrisposto dall'Amministrazione comunale su base annuale.

La procedura si configura come concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 e degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà mediante quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare all'articolo 95 per quanto attiene all'aggiudicazione secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno comunque ammesse solo offerte al ribasso.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare o meno in presenza anche di una sola offerta valida, così come si riserva la facoltà di non affidare la gara anche in presenza di una o più offerte valide.

E' fatta altresì salva la facoltà per l'Ente di recedere dalla concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivi di recesso unilaterale:

- 1) la mancata disponibilità di risorse finanziarie;
- 2) la mancata attivazione del servizio o di turni di servizio in assenza di un numero minimo di iscrizioni;
- 3) il venir meno della disponibilità di locali adeguati;
- 4) gravi e reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario di cui all'art. 22 del presente capitolato.

Art. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Centri estivi rivolti a bambini/e delle fasce di età 3/6 anni e 6/14 anni, si svolgerà presso le sedi scolastiche messe a disposizione dalle direzioni degli Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno.

Al fine di svolgere tale servizio verranno concessi al soggetto gestore in uso gratuito i plessi scolastici o parti di essi che, previo accordo con i rispettivi Dirigenti Scolastici, risulteranno disponibili nel periodo estivo di sospensione dell'attività (le date di disponibilità effettiva verranno comunicate di anno in anno), oltre alle relative utenze.

Il soggetto gestore sarà tenuto alla pulizia e al riordino degli spazi usati oltreché alla verifica quotidiana dei locali di tutto il plesso, al fine di salvaguardare il patrimonio delle strutture scolastiche.

Erogazione dei pasti: oltre a presentare le modalità di gestione del pasto il soggetto dovrà indicare la ditta fornitrice di cui intende avvalersi per la fornitura ed erogazione dei pasti.

I pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei bambini/e e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igienicità e qualità, con particolare riferimento alle norme igienico – sanitarie previste dal D.Lgs. 193/2007 sull'HACCP, alle normative statali e regionali in materia ed agli standard definiti dall'Azienda USL – Distretto Reno, Lavino e Samoggia. Per quanto riguarda le attrezzature di ristorazione il soggetto gestore potrà avvalersi delle strumentazioni attualmente esistenti presso le sedi dei Centri Estivi e di proprietà di Melamangio S.p.A., che le fornirà in comodato d'uso gratuito previa la stesura di un verbale di consegna. Al termine del servizio dette attrezzature dovranno essere restituite alla Società Melamangio S.p.A. nelle medesime condizioni in cui si trovavano alla consegna, pena risarcimento dei danni procurati. La riconsegna avverrà tramite apposito verbale di restituzione. Copia di entrambi i verbali dovrà essere consegnata al competente servizio comunale.

Fondamentale è proporre una gamma estesa di attività da attuarsi negli spazi interni, nonché

attività all'esterno ed uscite, a piccolo o grande gruppo.

In considerazione della frequenza di bambini/e diversamente abili è necessario elaborare un idoneo Progetto in accordo con "ASC InSieme" (Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia) che, con debita valorizzazione del personale qualificato assegnato, persegua una costante socializzazione e partecipazione alle attività programmate per l'intero centro estivo.

Il soggetto gestore impegnerà la propria organizzazione anche per l'attività amministrativa e organizzativa. Gli obblighi in linea di massima saranno:

- a) pubblicizzazione dell'iniziativa;
- b) raccolta delle iscrizioni,
- c) riscossione delle rette corrisposte dalle famiglie;
- d) assicurazione degli utenti;
- e) impiego di personale educativo ed ausiliario;
- f) gestione dei flussi informativi verso il Comune (elenco iscritti per settimana, presenze giornaliera di bambini/e e adulti, ogni altro dato richiesto dal Servizio educativo, scolastico e sociale del Comune, anche in formato elettronico);
- g) stesura di una relazione finale di verifica dell'esperienza.

L'orario di apertura dei centri estivi è indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30. L'organizzazione dei centri è su base settimanale.

Art. 6 - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI: PROPOSTA DI BASE

Viene richiesto al soggetto gestore di garantire il servizio così come descritto nel presente capitolato d'oneri e di prevederne le eventuali migliorie all'interno della proposta progettuale (Relazione Tecnica) che verrà presentata.

Il progetto (Relazione Tecnica), variamente articolato, dovrà garantire la permanenza in sicurezza dei bambini/e iscritti e l'impianto pedagogico dovrà essere indirizzato a superare contesti di tipo scolastico e caratterizzato da proposte educative in cui sviluppare esperienze di socializzazione, di gioco, attività motoria, attività di educazione ambientale e di conoscenza del territorio, ecc.

Il servizio estivo messo a disposizione delle famiglie prevede per i bambini/e che lo frequentano la possibilità di trascorrere questo periodo estivo con attività ricreative, educative, ludiche, sportive e di socializzazione, con particolare attenzione all'integrazione dei bambini/e con disabilità. A tal fine il soggetto gestore dovrà collaborare con i diversi Servizi del Comune per permettere una reale integrazione, mettendo, se necessario, anche proprio personale specializzato a sostegno del progetto educativo di integrazione.

Il progetto dei centri estivi dovrà promuovere il rispetto e la valorizzazione di ogni tipo di differenza, in un'ottica antidiscriminativa di contrasto a qualsiasi stereotipo e pregiudizio e di promozione dell'inclusione e del benessere di tutte e di tutti.

L'organizzazione del servizio dovrà inoltre privilegiare l'attività all'esterno che permettano di valorizzare e scoprire il territorio di Casalecchio di Reno e le proprie eccellenze.

Durante i centri estivi, per le uscite didattiche, educative, sportive e culturali dalla sede dei centri estivi verso musei, teatri, laboratori didattici, fattorie, parchi, piscine, centri sportivi ecc., sul

territorio comunale e non, dovrà essere organizzato apposito servizio di trasporto a carico del soggetto gestore da effettuarsi attraverso ditta specializzata con idonei mezzi di trasporto, che rispettino la vigente normativa in materia.

Art. 7 - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE - MODALITÀ ORGANIZZATIVE ESSENZIALI - ONERI

Gli operatori partecipanti, al fine della presentazione dell'offerta progettuale (Relazione Tecnica) relativa alla gestione del servizio di centri estivi rivolti a bambini/e delle fasce di età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni:

- a) l'offerta tecnica dovrà contenere le modalità progettuali delle attività educative, ludiche, motorie e la gestione organizzativa del servizio di centri estivi rivolti ai bambini/e delle fasce di età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni, inclusa la determinazione degli aspetti programmatori e pianificatori e le modalità operative-gestionali del servizio stesso distinte per le due fasce d'età;
- b) la concessione prevede l'accoglimento per ogni turno settimanale per almeno n. 8 (otto) turni settimanali per il servizio rivolto ai bambini/e tra 3 e 6 anni e di almeno n. 12 (dodici) turni settimanali per il servizio rivolto ai bambini/e da 6 a 14 anni;
- c) il periodo indicato per lo svolgimento delle attività di centri estivi comprende i mesi di luglio e settembre per la fascia 3/6 anni e i mesi di giugno, luglio e settembre per la fascia di età 6/14 anni; ulteriori periodi dovranno essere proposti in sede di offerta tecnica;
- d) il Servizio di centri estivi rivolti a bambini/e delle fasce di età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni sarà svolto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30 e il rapporto numerico educatore-bambino/a dovrà essere di 1/20;
- e) la retta di contribuzione settimanale per le famiglie è fissa e comprende sia il costo del servizio educativo che i pasti, e sarà da versare direttamente al soggetto aggiudicatario che gestirà i Centri estivi. Per la fornitura dei pasti il soggetto gestore provvederà alla stipula di idoneo contratto con idonea società di refezione. La retta settimanale sarà introitata direttamente dal soggetto gestore. La retta settimanale dovrà essere versata in maniera anticipata dalle famiglie direttamente al soggetto aggiudicatario che realizzerà il servizio estivo, con le modalità dal medesimo stabilite in sede di presentazione dell'offerta tecnica. Il mancato pagamento sarà considerato come rinuncia. Le rette settimanali già pagate verranno rimborsate solo in caso di malattia attestata da certificato medico che indichi i giorni di prognosi per l'intera settimana, non sono previsti rimborsi parziali. Il rimborso non potrà essere parziale o a giornata, ma solo se il bambino/a non frequenta l'intera settimana;
- f) in caso di rinuncia e di disponibilità di posti il soggetto aggiudicatario si impegna ad accogliere eventuali richiedenti che hanno presentato la domanda di iscrizione oltre il termine previsto, secondo il seguente ordine: bambini/e frequentanti le scuole del territorio comunale residenti; bambini/e non residenti frequentanti le scuole del territorio comunale; bambini/e in età, residenti, ma non frequentanti le scuole del territorio comunale. In caso di parità nella medesima casistica la priorità si assegna con riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle richieste;
- g) il soggetto aggiudicatario, in accordo e di concerto con l'Amministrazione comunale, curerà l'organizzazione e la gestione dell'assemblea rivolta alle famiglie per

l'illustrazione del progetto, delle attività e per la presentazione degli educatori che opereranno con i bambini/e;

- h) il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisizione da parte delle famiglie di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata (deleghe per il ritiro, utilizzo di immagini dei bambini/e per attività di documentazione, trattamento dei dati ai sensi del codice della privacy etc.) predisponendo, con oneri a proprio carico, tutta la modulistica necessaria;
- i) al momento della presa in consegna dei locali il soggetto aggiudicatario dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie a tutela degli arredi e attrezzature presenti all'interno dei locali loro affidati (es. protezione lavagne lim);
- j) il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione, con oneri e spese a proprio carico, delle proposte migliorative presentate nell'offerta tecnica;
- k) il soggetto aggiudicatario si impegna a custodire con diligenza i locali e i beni mobili in essi presenti ed a riconsegnarli, al termine del Servizio, nello stato in cui sono stati ricevuti, togliendo eventuali protezioni aggiunte in sede di presa in carico dei locali, rispondendo per quanto eventualmente danneggiato, anche con scomputo dalla cauzione definitiva. Eventuali danni agli stessi arrecati dovranno in ogni caso essere immediatamente segnalati all'Amministrazione comunale. In mancanza di segnalazione verranno posti a carico del soggetto aggiudicatario tutti i danni riscontrati sui beni concessi in uso al termine del servizio, dalla competente Autorità scolastica o dall'Amministrazione comunale;
- l) sia nella fase di consegna dei locali che di riconsegna degli stessi sarà effettuato un verbale alla presenza di un referente del soggetto aggiudicatario, del personale Comunale e della Dirigenza scolastica, atto a verificare lo stato di arredi ed attrezzature;
- m) assistenza ai bambini/e in situazione di handicap/disagio. Per l'assistenza dei bambini/e in situazione di handicap/disagio frequentanti il centro estivo, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi, sulla base delle effettive esigenze, dei progetti individuali, delle necessità delle famiglie, di personale aggiuntivo assegnato dall'Azienda Servizi per la Cittadinanza ASC InSieme. Salvo accordi diversi con l'Azienda stessa e l'Amministrazione comunale, tali interventi non ricadranno pertanto tra gli impegni assunti dal soggetto aggiudicatario. Al soggetto aggiudicatario potranno essere richiesti interventi educativi integrativi per eventuali situazioni particolari che saranno oggetto di specifiche valutazioni. Il soggetto aggiudicatario si impegna a coinvolgere attivamente, anche nelle fasi di programmazione e verifica delle attività, gli educatori impegnati nel servizio di integrazione dei bambini/e in situazione di handicap/disagio;
- n) il soggetto aggiudicatario predisporrà e diffonderà le informazioni necessarie all'iscrizione ai centri estivi e metterà a disposizione, in giorni ed orari stabiliti, proprio personale per le iscrizioni;
- o) dopo il termine di ricezione delle domande il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre un elenco dei bambini/e iscritti suddiviso per settimana e per centro da inviare al Servizio educativo, scolastico e sociale del Comune di Casalecchio di Reno;
- p) il soggetto aggiudicatario introiterà le quote di contribuzione delle famiglie nelle entità e modalità sopra riportate;
- q) il soggetto aggiudicatario provvederà alla distribuzione del pasto e tutto quanto ad essa connesso nell'attività di somministrazione;

- r) spettano all'Amministrazione comunale le funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento dei Servizi. L'Amministrazione comunale potrà richiedere in qualsiasi momento al soggetto aggiudicatario la documentazione per verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta;
- s) il soggetto aggiudicatario realizzerà il servizio con proprio personale, ivi compresa la messa a disposizione del materiale ludico e didattico mediante la realizzazione delle seguenti attività:
- educative;
 - ludico-ricreative;
 - motorie/sportive (anche con l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio comunale);
 - creative e laboratoriali;
 - attività esterne al territorio comunale.
- t) per tutte le attività il soggetto aggiudicatario dovrà acquisire ogni documentazione/autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle stesse;
- u) il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento delle attività di sorveglianza e pulizia degli spazi scolastici utilizzati (ambienti interni e aree cortilive pertinenziali) con messa a disposizione del materiale di pulizia e in generale di tutto il materiale non didattico necessario al funzionamento del centro. Si impegna a garantire il rispetto degli standard igienico-sanitari previsti per legge nelle strutture scolastiche. Fornire in ognuna delle sedi dove si realizzerà il progetto, il materiale occorrente per gli interventi di primo soccorso;
- v) il soggetto aggiudicatario si rende disponibile ad accogliere eventuali studenti/ragazzi in stage o in servizio civile presso l'Amministrazione comunale, inserendoli nel progetto educativo, in raccordo con il competente servizio dell'Amministrazione comunale;
- w) il progetto educativo ed organizzativo dovrà tenere conto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 247/2018 (direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e ss. mm).

Art. 8 - RAPPORTI CON L'UTENZA

Il servizio oggetto del presente capitolato d'oneri è riservato a minori, pertanto vengono designati utenti del Servizio i bambini/e iscritti ed i loro genitori.

A parziale copertura delle spese sostenute per la gestione del servizio, il gestore riscuoterà e tratterrà le quote poste a carico dell'utenza, proposte in sede di offerta economica.

Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO – CLAUSOLA SOCIALE

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a:

- a) garantire il funzionamento del Servizio oggetto del presente capitolato, con proprio personale e a mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti

- previsti dalla normativa, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- b) garantire, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, la stabilità del personale;
 - c) assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei Servizi di centri estivi, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
 - d) assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
 - e) non potrà far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per l'Amministrazione comunale per eventuali danni o furti;
 - f) garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, con riferimento anche al D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";
 - g) dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso al Responsabile dell'attuazione del contratto individuato dal Comune almeno 6 giorni prima, al fine di consentire un'adeguata comunicazione agli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
 - h) sottostare alle verifiche ed impegnarsi, per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le criticità che si dovessero evidenziare;
 - i) al fine di garantire la qualità del servizio, il soggetto si impegna ad assicurare la continuità degli educatori assegnati ai servizio per l'intera durata dei Centri Estivi;
 - j) uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale, nello specifico dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Sistema dei valori e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno di cui all'allegato 1 al presente capitolato d'onere;
 - k) ad impegnarsi a partecipare al bando che sarà predisposto dal Comune di Casalecchio di Reno per la formazione di un elenco distrettuale dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al "Progetto regionale vita-lavoro" promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai bambini/e dai 3 ai 13 anni nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, qualora venga confermato dalla Giunta Regionale E.R. anche per il periodo di vigenza dell'affidamento.
 - l) al fine di **promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato**, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, secondo le disposizioni dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto subentrante si obbliga ad acquisire prioritariamente tutto il personale impiegato dal soggetto cessante, garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei

trattamenti economici e normativi già in essere. Si richiama in riferimento alle suddette prescrizioni l'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 276/2003 come novellato dalla Legge n. 122/2016. Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì al rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. e il soggetto aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Qualora il soggetto aggiudicatario abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

Art. 10 - CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Per il primo triennio le tariffe proposte in sede di gara rimarranno fisse e invariabili. Successivamente, ovvero a partire dall'opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, il soggetto aggiudicatario ha la facoltà di richiedere la revisione annuale dei prezzi in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della manodopera e/o dei materiali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 nonché dal Decreto legge 27/01/2022, n. 4, art. 29 o ss.mm.ii..

La richiesta di revisione dei prezzi deve essere motivata e documentata e dovrà pervenire all'ente entro il 1° settembre dell'anno precedente per poter essere applicata, se accordata, a partire dall'avvio del servizio dell'anno successivo.

Il Comune provvederà entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta all'istruttoria della stessa e alla comunicazione del relativo esito al soggetto aggiudicatario.

Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- a) il pagamento annuale del contributo parziale e forfetario per complessivi 15.750,00 (IVA ed oneri inclusi);
- b) le spese per le utenze;
- c) l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc..

Art. 12 – PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO (RELAZIONE TECNICA)

Il progetto organizzativo rappresenta la pianificazione complessiva dei servizi di centri estivi che il soggetto gestore si impegna ad attivare per valorizzare appieno sia gli spazi messi a disposizione che per dare risposta ai bisogni delle famiglie con bambini/e e costituisce la parte qualitativa dell'offerta.

Contiene il progetto educativo delle attività, la progettazione dei tempi e degli spazi, le modalità organizzative, il calendario del servizio di centri estivi, eventuali proposte migliorative e **dovrà precisare i seguenti elementi:**

- A)** modalità di organizzazione del servizio: impianto organizzativo della giornata ed attività svolte, con proposta concreta di articolazione delle attività riferite al periodo estivo (giugno/luglio-settembre);

- B) modello organizzativo, educativo e metodologico anche in riferimento alla promozione del rispetto e alla valorizzazione di ogni tipo di differenza, in un'ottica antidiscriminatoria di contrasto a qualsiasi stereotipo e pregiudizio e di promozione dell'inclusione e del benessere di tutte e di tutti;
- C) modalità di verifica dell'attività ed indicatori di controllo della qualità, gestione delle relazioni con le famiglie e gestione dei reclami;
- D) modalità di raccordo con altre realtà e servizi presenti sul territorio, quali ad esempio i servizi sportivi, culturali ed aggregativi;
- E) le modalità di rapporto con l'Amministrazione comunale in relazione allo sviluppo dei servizi intesi nel loro quadro complessivo e le modalità di raccordo con il competente servizio comunale;
- F) facilitazione alle famiglie sulle modalità di iscrizione e pagamento - il soggetto ha la facoltà di proporre diverse formule di pagamento della retta e delle modalità di iscrizione da raccogliere con la modalità "on line";

Il progetto dovrà essere unitario, da cui sia peraltro desumibile la propria qualità tecnico-professionale e la propria struttura organizzativa, **precisando**:

- A) qualità tecnico-professionale del coordinatore e del personale impiegato, comprovata dal curriculum vitae e da attestazioni di servizio e frequenza a corsi di aggiornamento e formazione;
- B) gestione del personale e delle sostituzioni, turnazione, ripartizione del monte ore nonché le modalità per la valorizzazione professionale e per lo sviluppo delle competenze;
- C) modalità di selezione ed inserimento lavorativo del personale e le modalità per assicurare il principio di continuità degli operatori nello svolgimento di ciascun servizio e il contenimento del turn-over.

La proposta per l'affidamento della gestione del servizio centro estivo deve essere congrua e attuabile in termini di compatibilità degli orari, e degli spazi, di rispondenza ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente.

A integrazione degli standard minimi di funzionamento previsti nel presente capitolato, il soggetto gestore può prevedere proposte migliorative e integrative senza oneri aggiunti a carico dell'Amministrazione comunale.

Il progetto educativo ed organizzativo presentato dal soggetto gestore in sede di gara costituirà, insieme all'offerta economica, parte integrante e sostanziale del successivo contratto che verrà stipulato con l'Amministrazione comunale.

Art. 13 – MODALITÀ DI GESTIONE

La gestione del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri è affidata al soggetto aggiudicatario che vi provvederà:

- a) dando attuazione al Progetto (Relazione Tecnica) presentato in sede di gara, per il quale l'Amministrazione comunale si riserva, eventualmente, di procedere all'inserimento di integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie al fine di garantire un'adeguata qualità del servizio ed in relazione ad eventuali ulteriori esigenze;

- b) impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- c) con operatori impiegati che risponderanno del loro operato al gestore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il successivo contratto;
- d) utilizzando proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;

Preliminarmente alla stipulazione del contratto il gestore dovrà indicare il proprio Responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore del Comune di Casalecchio di Reno per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto; l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo del gestore. Il gestore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del Comune stesso.

Sarà obbligo del gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il gestore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo dovuto alla prima scadenza di pagamento utile oppure, in caso di incapacità, sulla fideiussione. L'Amministrazione comunale inoltre, si riserva il diritto di rivalersi sulla fideiussione per eventuali penali non assolte dal soggetto aggiudicatario.

Il gestore è tenuto a dare all'Amministrazione comunale, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano, ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 15 - ASSICURAZIONI

Il gestore dei servizi, con effetto dalla data di decorrenza prevista all'Art. 3 del presente capitolato d'oneri, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto,

comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 2.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi e bevande;
- responsabilità civile personale dei dipendenti dell'appaltatore;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione e/o scoppio di beni del gestore o da esso detenuti;
- danni da inquinamento accidentale;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il soggetto gestore, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il soggetto gestore, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C) Polizza infortuni: per infortuni sofferti dai minori, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette, senza eccezione alcuna. La copertura dovrà essere prestata per ogni assicurato nei termini seguenti:

Morte € 100.000,00;

Invalità Permanente € 100.000,00;

Rimborso spese mediche € 2.500,00;

e dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni e prescrizioni tecniche:

- Invalità permanente prestata con franchigia non superiore al 3% (che rimane, però, interamente a carico del soggetto gestore);

- Tabella INAIL per il calcolo dell'invalità permanente;

- Supervalutazione dell'Invalidità permanente al superamento del 50%, con liquidazione del 100% del capitale assicurato;
- Cure odontoiatriche e odontotecniche, protesi dentarie sino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro;
- Acquisto lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare o da infortunio, sino alla concorrenza di € 400,00 per sinistro.

D) Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in comodato d'uso dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata del contratto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del soggetto gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del gestore stesso presso i locali del Comune e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse”.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o non operatività di polizze RCT/O del soggetto gestore - che invierà copia delle polizze al Servizio educativo, scolastico e sociale prima della sottoscrizione del contratto - non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico del gestore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Prima dell'avvio del servizio, e non oltre 15 giorni successivi ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate, è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre all'Amministrazione comunale – Servizio educativo, scolastico e sociale idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Art. 16 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

All'Amministrazione comunale spetta la supervisione del servizio oggetto del presente capitolato d'onori, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente Capitolato e del contratto ed in generale dei compiti previsti nell'articolo 111 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal successivo contratto;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento del servizio;

- le verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e del gestore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività svolte;
- il personale del soggetto aggiudicatario del servizio, che è unico responsabile del corretto svolgimento degli stessi, dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale, nello specifico il soggetto aggiudicatario si obbliga in particolare al rispetto di quanto previsto nella Sezione II: "Sistema dei valori e Codice di comportamento" Parte II "Codice del comportamento" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e in particolare all'articolo: "Finalità ed ambito di applicazione" di cui ha preso visione sul sito del Comune di Casalecchio di Reno: www.comune.casalecchio.bo.it.

Il gestore dei servizi di centri estivi si impegnerà a sostituire quel personale che mantenga un continuo comportamento scorretto previa apposita contestazione scritta.

Il gestore dovrà dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale stesso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il soggetto gestore sarà tenuto, inoltre, a presentare, almeno una volta l'anno entro il mese di ottobre, o a richiesta dell'Amministrazione comunale, una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati.

Art. 17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'affidamento della gestione del servizio di centri estivi sarà regolato da apposito contratto sottoscritto tra il soggetto gestore ed il Comune di Casalecchio di Reno nelle modalità di cui all'art. 27 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 175 del 19 dicembre 2002 e modificato con deliberazione n. 45 del 24 luglio 2008.

La stipulazione ha luogo per atto pubblico e la firma avverrà con modalità elettronica presso gli uffici comunali alla contemporanea presenza del contraente, del legale rappresentante del Comune e del Segretario Generale in veste di ufficiale rogante, previo appuntamento concordato con il Servizio Contratti dell'Ente;

Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione comunale, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

Le principali voci che compongono le spese contrattuali connesse alla formalizzazione degli atti in forma pubblica amministrativa sono:

- Diritto fisso di originale, pari ad € 0,52 per ciascun atto;
- Diritti di scritturazione, pari ad € 0,52 per ogni facciata scritta di cui si compone l'atto da sottoscrivere;
- Imposta di bollo, attualmente nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate scritte di cui si compone l'atto da sottoscrivere, con la precisazione che il contratto di appalto sottoposto

a registrazione con procedura telematica sconta l'imposta di bollo fissa forfettaria pari ad € 45,00 (art. 1 comma 1-bis.1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972);

- Diritto proporzionale di segreteria sul valore economico dell'atto, c.d. diritto di rogito di cui alla Tabella "D" (nn. da 1 a 5) allegata alla L. 8.6.1962 n. 604 e s.m.i.;
- Imposta di registro, in misura fissa o proporzionale, a seconda del regime fiscale applicabile alla fattispecie contrattuale (il contratto oggetto ad I.V.A. sconta l'imposta di registro in misura fissa che, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, è pari ad € 200,00);

Per eventuali diritti a riduzioni e/o esenzioni, se spettanti per legge, sarà necessario far pervenire al Servizio Contratti dell'Ente, preventivamente alla stipula, un'espressa richiesta, a firma del legale rappresentante, contenente i riferimenti legislativi ed i documenti comprovanti tale diritto.

Art. 19 - EMISSIONE IN ORDINE DI PENDENZA DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO

L'Amministrazione comunale, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs 50/2016, si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale attraverso l'adozione di apposito atto di affidamento, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa presentazione delle polizze assicurative.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. La cauzione è progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia garantisce l'osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall'Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

Art. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso ciascuna Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori, e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al contratto derivante dalla presente procedura di gara, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare a ciascuna Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui ai precedenti capoversi, il codice identificativo gara (CIG) del lotto di riferimento riportato nel bando.

L'Amministrazione comunale si impegna a liquidare il corrispettivo parziale e forfetario indicato nel presente capitolato ed i pagamenti verranno effettuati posticipatamente alla chiusura del centro estivo.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG e saranno liquidate, di norma, al soggetto gestore dall'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili. Farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

- a) alla verifica della regolarità contributiva del soggetto gestore, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- b) all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al presente articolo;
- c) per i pagamenti superiori a €. 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni.

In caso di contestazioni alla società di inadempienze di cui al successivo art. 22, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a) e b) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto c) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il corrispettivo erogato dall'Amministrazione comunale potrà essere rimodulato, previa comunicazione al soggetto gestore, al termine di ciascun anno scolastico nel caso intervengano modifiche ai servizi richiesti.

Art. 22 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE

Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione, ove possibile e assegnando un tempo per eliminare l'inadempimento e presentare le proprie controdeduzioni.

La mancata o tardiva regolarizzazione di inadempienza da parte del soggetto aggiudicatario potrà comportare l'applicazione di una penale di importo variabile in ragione della gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 5.000,00.

L'importo sarà addebitato sulla garanzia definitiva prestata, che andrà reintegrata entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del Comune.

L'applicazione della penale non esonera il soggetto aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora il Comune e il soggetto aggiudicatario siano d'accordo, per mutuo consenso, sull'estinzione anticipata del contratto;
- b) cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- c) interruzione ingiustificata del servizio o mancata attivazione dello stesso;
- d) non ottemperanza alle norme contrattuali relative al personale impiegato;
- e) frode, gravi negligenze e inadempienze, anche nei confronti degli utenti del servizio;
- f) gravi danni provocati ai locali e agli impianti;
- g) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- h) inadempienze contrattuali alle quali il soggetto gestore non ponga rimedio entro il termine assegnato;
- i) reiterate contestazioni per inadempienze contrattuali, anche sanate, per almeno tre volte;
- j) mancato reintegro della garanzia definitiva;

- k) sub concessione o cessione anche parziale del contratto;
- l) perdita dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- m) fallimento, cessazione dell'attività, concordato preventivo.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune, ad eccezione delle cause previste ai punti a) e b), salvo risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto gestore di voler sciogliere unilateralmente il contratto con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 23 - PENALITÀ

Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente capitolato d'oneri, ritenute di lieve entità, l'Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi di centri estivi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 Euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare:

- penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio;
- penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati;
- penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all'utilizzo personale delle stesse;
- penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell'utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario del servizio dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare al soggetto aggiudicatario l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il soggetto gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento.

L'Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il soggetto gestore si rendesse gravemente negligente o inadempiente rispetto alle clausole contrattuali sottoscritte, nonché per la mancata osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni e le raccomandazioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri o dagli enti competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini dell'attuazione del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora convenutevi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa appaltatrice;
- b) in caso di cessione dell'attività dell'impresa appaltatrice;
- c) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- e) manifestarsi di cinque contestazioni, che risultino fondate, per mancanze relative al presente bando, dando luogo all'applicazione di penalità;
- f) inosservanza del divieto del subappalto;
- g) quando fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal soggetto gestore nella procedura di gara e di aggiudicazione;
- h) nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- i) inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro;
- j) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) in caso di avvenimenti di particolare gravità come, ad esempio, il ripetersi di infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio;
- l) mancata stipula della polizza assicurativa o mancato pagamento dei relativi premi.

Il soggetto gestore è, inoltre, tenuto nei confronti dell'Amministrazione comunale al pagamento degli eventuali maggiori costi, nei seguenti casi:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del gestore dei servizi di centri estivi previsti al precedente Art.2;
- b) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi di centri estivi previsti al precedente Art. 7.

Art. 25 – SUBAPPALTO

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi, parte della prestazione, dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs 50/2016. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il soggetto gestore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 27 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applica l'art. 48 comma 17-18 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 28 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Il contratto potrà essere modificato o integrato, mediante atto scritto, nei seguenti casi:

- qualora, in relazione all'evolversi del bisogno sociale e della domanda espressa dall'utenza, si rendesse opportuno procedere a una revisione dei servizi offerti, con modalità da concordare fra le parti;

- per adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di eventuali modifiche della legislazione regionale in materia.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare le richieste indicate, di ridurre o di estendere l'appalto a nuovi eventuali servizi in relazione ad eventuali nuove esigenze che si dovessero presentare. In caso di estensione del servizio, oltre alla misura del 20% (quinto d'obbligo) sarà cura dell'Amministrazione comunale trattare con l'impresa affidataria le condizioni di detta estensione.

Art. 29 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

L'Aggiudicataria prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Casalecchio di Reno.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Casalecchio di Reno e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Dirigente dell'Area Risorse.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Casalecchio di Reno relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

Art. 31 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 208 del D. Lgs. 50/2016) è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 32 – NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Allegato: Sistema dei valori e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno.

IL RESPONSABILE P.O.

AMODIO GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)